



Provincia di Modena

Direzione generale
Organizzazione del personale

Determinazione numero 2321 del 23/10/2026

OGGETTO: SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 3 BIS DEL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 CONVERTITO DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113. APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO CON IL COMUNE DI MONTESE.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

L'art. 3-bis del D.L. 80/2021, come convertito nella L. 6 agosto 2021 n. 113, stabilisce che gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche per l'assunzione di personale non ancora prevista nel Piano triennale del fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

Gli enti locali che aderiscono agli accordi attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere ad assunzioni di personale in base ai propri documenti programmatori, il singolo ente procede ad interpello dei soggetti inseriti negli elenchi di idonei.

La Legge n. 56/2014 all'art. comma 85 prevede che le Province, quali enti di area vasta, possano esercitare tra le funzioni fondamentali quella di cui alla lettera d) "...assistenza tecnico amministrativa agli enti locali" e al comma 88 prevede che esse possano altresì, "...d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni ...omissis.....e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".

La Provincia di Modena, nell'ambito delle suddette previsioni, con proprio atto del Presidente n. 40 del 01/03/2022 ha approvato "Il regolamento selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali – art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80" nonché lo schema di "Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali".

Il Comune di Montese con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 24 ottobre 2022 ha approvato il succitato schema di accordo con la Provincia di Modena.

Nello schema di accordo citato all'art. 7 ne viene prevista la validità per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e che può essere prorogato per identico periodo con provvedimento espresso degli enti associati.

L'accordo è stato sottoscritto dal Comune di Montese in data 7 novembre 2022.

Con Atto del Presidente n. 64 del 29 maggio 2025, la Provincia di Modena ha disposto per quanto di propria competenza, la proroga triennale degli accordi sottoscritti e ha invitato gli enti aderenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Il Comune di Montese non ha adottato, prima della scadenza dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2022, il provvedimento espresso di proroga previsto dall'articolo 7 del medesimo accordo.

Il Comune di Montese ha espresso l'interesse ad avvalersi dello strumento delle selezioni uniche, al fine di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale.

Poiché l'accordo sottoscritto dal Comune di Modena risulta scaduto, è opportuno disciplinare nuovamente i rapporti con la Provincia di Modena mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo di contenuto analogo a quello già approvato nel 2022, fermo restando il perfezionamento dell'accordo con la sottoscrizione di entrambe le parti.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 21/09/2026 il Comune di Montese ha approvato il nuovo accordo con la Provincia di Modena.

Considerato altresì che, al fine di garantire omogeneità temporale degli accordi stipulati dagli enti aderenti al sistema provinciale delle selezioni uniche e degli elenchi di idonei, si ritiene opportuno stabilire che il nuovo accordo abbia efficacia dalla data della sottoscrizione e durata sino al 29 maggio 2028, in coerenza con il termine risultante dall'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 64 del 29 maggio 2025.

Per quanto richiamato in premessa si ritiene opportuno procedere con l'approvazione del nuovo accordo con il Comune di Montese il cui schema è allegato al presente atto, avendo l'Ente già espresso nel sopracitato atto del Presidente, la volontà di procedere alla proroga di tutti gli accordi sottoscritti dagli enti aderenti.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Guizzardi, Direttore Generale della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e

la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipulazione di un nuovo accordo tra il Comune di Montese e la Provincia di Modena per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- 2) di dare atto che il nuovo accordo acquisterà efficacia dalla data della sottoscrizione da parte di entrambi gli enti e avrà durata sino al 29 maggio 2028, al fine di allineare la scadenza della convenzione del Comune di Montese a quella degli accordi in essere tra la Provincia di Modena e gli altri enti aderenti al sistema delle selezioni uniche;
- 3) di approvare lo schema di accordo allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di procedere alla trasmissione al Comune di Montese del presente atto e dell'accordo sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale per conto della Provincia di Modena, tramite invio con posta certificata.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

(Articolo 3-bis del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80)

TRA

la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, codice fiscale 01375710363, rappresentata da [NOME E QUALIFICA], che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente;

E

il Comune di Montese, con sede in Montese, Via Panoramica n. 60, codice fiscale 00273460360, rappresentato da Giovanni Bernardoni, che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, a tempo indeterminato e determinato, per diversi profili professionali e aree, compresa la dirigenza;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente che utilizza gli elenchi deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per il medesimo profilo professionale;
- il comma 2 del citato articolo 3-bis prevede l'approvazione di appositi accordi per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- la Provincia di Modena, in forza delle competenze previste dall'articolo 1, commi 85 e 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita, d'intesa con gli enti locali del territorio soggetti al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di organizzazione delle procedure selettive;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità ed ente capofila

1. L'accordo è finalizzato a ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali della Provincia di Modena.
2. La Provincia di Modena e gli enti locali aderenti si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80. Il ruolo di ente capofila è svolto dalla Provincia di Modena.

Articolo 2 - Modalità di gestione delle selezioni

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche finalizzate alla formazione degli elenchi di idonei, la Provincia di Modena può avvalersi delle proprie strutture, di personale degli enti aderenti in distacco funzionale per specifiche selezioni, di società specializzate e del supporto o della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati. Il servizio non può essere completamente esternalizzato.
2. Restano di esclusiva competenza di ciascun ente aderente la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per il medesimo profilo professionale, l'interpello dei soggetti inseriti negli elenchi e la formazione della graduatoria di merito per la copertura dei posti. La Provincia esercita tali competenze per le proprie assunzioni. L'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese durante la prova dell'interpello compete all'ente che procede all'assunzione.
3. In materia di trasparenza si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 3 - Aree e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei possono riguardare tutti i profili e le aree previsti dal comparto Funzioni locali, compresa la dirigenza.
2. Restano in capo a ciascun ente gli adempimenti e le procedure propedeutiche di propria competenza.
3. La Provincia comunica agli enti aderenti i profili professionali per i quali sono avviate le selezioni uniche.
4. La Provincia provvede all'aggiornamento degli elenchi secondo la periodicità prevista dalla normativa e dagli avvisi di selezione, assicurandone la gestione per la durata dell'accordo.
5. La Provincia cura l'aggiornamento degli elenchi e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato, previa comunicazione degli enti interessati, con pubblicazione

nelle sezioni istituzionali previste dalla normativa e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4 - Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta secondo la normativa vigente ed è nominata dalla Provincia di Modena tra soggetti interni o esterni.
2. La presidenza e le funzioni di segreteria della commissione possono essere attribuite a personale della Provincia o degli enti aderenti, secondo le disposizioni applicabili e gli atti della procedura.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni sono disciplinate dalla normativa vigente.
4. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi pubblici e il regolamento della Provincia di Modena, in quanto compatibile.

Articolo 5 - Utilizzo degli elenchi degli idonei

1. Dopo la sottoscrizione dell'accordo, l'ente aderente può indire un interpello rivolto ai soggetti compresi nello specifico elenco formato dalla Provincia, indicando almeno il profilo e l'area, i requisiti, la tipologia del rapporto di lavoro, le competenze richieste, le modalità e i termini di partecipazione, la prova selettiva e le riserve, preferenze e precedenza applicabili.
2. La Provincia pubblica l'interpello dell'ente aderente nella sezione istituzionale prevista dalla normativa.
3. A conclusione dell'interpello, l'ente comunica tempestivamente alla Provincia gli esiti e i nominativi dei soggetti assunti a tempo indeterminato, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
4. La Provincia aggiorna l'elenco e ne assicura la pubblicazione secondo la normativa vigente.
5. In caso di assunzione a tempo determinato, l'idoneo conserva l'iscrizione nell'elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.
6. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non può essere utilizzata da enti diversi né per posti diversi da quelli oggetto dell'interpello, salvo diversa disposizione di legge.
7. La perdita del requisito di permanenza nell'elenco comporta gli effetti previsti dalla normativa e dall'avviso di interpello.

8. La pubblicazione, la gestione e lo scorrimento della graduatoria di merito competono all'ente che ha indetto l'interpello, fatti salvi gli obblighi di comunicazione alla Provincia.

Articolo 6 - Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione e la gestione degli elenchi sono finanziate annualmente dalla Provincia di Modena.
2. Competono alla Provincia di Modena le entrate derivanti dalla tassa di concorso prevista per la partecipazione alla selezione unica. Nessuna tassa di concorso può essere richiesta dall'ente aderente per la partecipazione all'interpello, salvo diversa disposizione normativa.

Articolo 7 - Durata e recesso

1. Il presente accordo acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 29 maggio 2028. Le parti potranno eventualmente concordarne la proroga o il rinnovo mediante apposito provvedimento espresso.
2. Il recesso anticipato è comunicato all'altra parte con un preavviso di almeno quattro mesi e produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione, fatti salvi i procedimenti in corso.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti trattano i dati personali strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa vigente.
2. Ciascuna parte opera quale autonomo titolare del trattamento per le attività di propria competenza e garantisce l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
3. I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali e all'adempimento degli obblighi di legge; l'esercizio dei diritti degli interessati avviene secondo gli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9 - Disposizioni di rinvio e modifiche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Le modifiche e integrazioni al presente accordo sono approvate dalle parti con appositi provvedimenti.

Articolo 10 - Controversie e accesso agli atti

1. Per le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'accordo, le parti esperiscono preliminarmente un tentativo di composizione in via amministrativa.
2. In caso di esito negativo, il foro competente è quello di Modena, fatte salve le inderogabili competenze previste dalla legge.
3. Le istanze di accesso agli atti sono gestite dalla Provincia per le fasi di formazione e gestione degli elenchi e dall'ente aderente per le fasi dell'interpello e della procedura di propria competenza.

Articolo 11 - Forma, registrazione e bollo

1. Il presente accordo è stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale.
 2. L'accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della Tabella, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Provincia di Modena

[NOME E QUALIFICA]

Per il Comune di Montese

[NOME E QUALIFICA]